



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE



Giugno-Settembre 2021

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore penale

RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Giugno - Settembre 2021)

Rel. 50/21

Sommario

PARTE I. DIRITTO PENALE.....	1
1) Furto in abitazione: inammissibile la q.l.c. dell'art. 624-bis cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio ed infondata quella relativa al divieto di bilanciamento correlato alla natura "privilegiata" dell'aggravante.	1
2) Illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.	4
3) Diffamazione a mezzo stampa: illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 nella parte in cui prevede l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva in tutti i casi in cui non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti.....	7
PARTE II . DIRITTO PROCESSUALE PENALE.....	12
1) Equa riparazione per irragionevole durata del processo: illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui subordina il diritto alla presentazione di una istanza di accelerazione.....	12
2) Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili: infondatezza della q.l.c. dell'art. 578 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, Conv. EDU.	15

PARTE I. DIRITTO PENALE

- 3) Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi: non fondata la q.l.c. dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 Convenzione EDU. 20
- 4) Prescrizione ed emergenza epidemiologica da COVID-19: illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 21
- 5) Giudizio abbreviato subordinato a una integrazione probatoria: inammissibile la q.l.c. degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono, nel caso di rigetto, la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento. 24

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE 26

- 1) Divieto di concessione per la durata di tre anni dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato al quale sia stata revocata una misura alternativa: infondata la q.l.c. dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 26
- 2) Conversione dell'ergastolo in pena detentiva temporanea: inammissibile la q.l.c. dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso di tempestiva richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. 27

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE..... 29

- 1) Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.: manifesta inammissibilità q.l.c. dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3 ter del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 29
- 2) "Confisca urbanistica" per il reato di lottizzazione abusiva: inammissibile la q.l.c. dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui, nei casi di lieve condotta colposa, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave della misura ablatoria dei terreni..... 30

PARTE I. DIRITTO PENALE

1) Furto in abitazione: inammissibile la q.l.c. dell'art. 624-bis cod. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio ed infondata quella relativa al divieto di bilanciamento correlato alla natura "privilegiata" dell'aggravante.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 117, depositata il 7 giugno 2021, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, primo e terzo comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., nel suo complesso, sempre in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Nel rimettere la questione alla Corte, il giudice *a quo* ha evocato i parametri di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione, che sarebbero a suo avviso violati non soltanto dall'eccessività della pena detentiva prevista dalla censurata disposizione per il reato di furto in abitazione, ma anche dalla limitazione del bilanciamento delle circostanze eterogenee stabilita dal quarto comma della disposizione stessa, «laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e la eliminazione dei rigidi automatismi di cui al quarto comma o la previsione di una "ipotesi lieve", consentirebbe l'irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto».

Richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla necessaria proporzionalità e individualizzazione della sanzione penale, il rimettente assume che la pena edittale del furto in abitazione manifesti un «eccessivo iato» rispetto ad altri reati contro il patrimonio, come emergerebbe dal confronto col furto semplice o aggravato, con la truffa semplice o aggravata, la circonvenzione di persone incapaci, la ricettazione, il danneggiamento di sistemi informatici, la frode in emigrazione e l'usura.

Il rimettente denuncia altresì come lesivo degli evocati parametri costituzionali che il legislatore, avendo tipizzato il furto in abitazione alla stregua di un'autonoma figura di

PARTE I. DIRITTO PENALE

reato, non ne abbia previsto un'ipotesi di lieve entità, sull'esempio del reato di ricettazione, e abbia, invece, precluso un adeguato bilanciamento fra attenuanti e aggravanti.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate investono l'art. 624-bis cod. pen. «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del [g]iudice, non consente, anche attraverso [un] adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato». Secondo il Tribunale rimettente si verificherebbe una violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 27 Cost., non soltanto per l'eccessività della pena detentiva prevista dalla censurata disposizione per il reato di furto in abitazione, ma anche per la limitazione della possibilità di bilanciamento delle circostanze eterogenee stabilita dal quarto comma della disposizione stessa, «laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e la eliminazione dei rigidi automatismi di cui al quarto comma o la previsione di una "ipotesi lieve", consentirebbe l'irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto».

Seppure in forma contratta, l'ordinanza di rimessione denuncia la violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione per il trattamento sanzionatorio del furto in abitazione sotto tre distinti profili, a ciascuno dei quali corrisponde un distinto *petitum*.

In primo luogo, sarebbe eccessivo il minimo edittale della pena detentiva, e occorrerebbe quindi ridurre l'entità; sarebbe poi necessaria la previsione di una "ipotesi lieve", e occorrerebbe quindi introdurre la fattispecie; infine, il divieto di bilanciamento tra circostanze impedirebbe al giudice di adeguare la pena al disvalore del fatto, e andrebbe quindi rimosso.

La Corte costituzionale ha ritenuto l'inaammissibilità delle prime due questioni sottoposte al suo vaglio (eccessività del minimo edittale di pena detentiva e omessa previsione di una fattispecie attenuata) per differenti profili.

Sulla prima questione evidenzia che, già con la sentenza n. 190 del 2020, si era posto l'accento sul rapido e significativo incremento dei valori edittali dei reati contro il patrimonio – nell'ambito del quale si iscrive il progressivo inasprimento sanzionatorio del furto in abitazione – frutto di «attenta considerazione da parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato».

Sulla seconda questione, concernente la mancata previsione di «una ipotesi lieve (come nel caso della ricettazione)» ovvero di «una ipotesi lieve autonomamente sanzionata» riferita all'art. 624-bis cod. pen. nel suo complesso, la Corte rileva la genericità e oscurità del *petitum*, soprattutto perché il giudice rimettente non ha precisato l'oggetto della "lieve entità", che ovviamente non potrebbe esaurirsi nella speciale tenuità del danno patrimoniale, già considerata quale attenuante comune dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. Il furto in abitazione è una fattispecie descritta dall'art. 624-bis cod. pen. in termini piuttosto definiti e la eventuale speciale tenuità considerata dal rimettente non può

concernere solo l'aspetto patrimoniale del bene giuridico complesso protetto dalla norma, senza una proiezione personalistica del "domicilio", quale spazio della persona, insuscettibile di una graduazione quantitativa.

La questione sul divieto di bilanciamento correlato alla natura "privilegiata" dell'aggravante, invece, è stata ritenuta non fondata.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulle aggravanti "privilegiate" in tema di recidiva reiterata, dopo che l'art. 3, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sostituendo il quarto comma dell'art. 69 cod. pen., ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo qualora trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (*ex plurimis*, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale (sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012). Di qui le numerose declaratorie di illegittimità costituzionale, restituendo al giudice la possibilità di apprezzare pienamente in sede di bilanciamento circostanze attenuanti "ad effetto speciale" (cioè implicanti una diminuzione di pena superiore a un terzo: art. 63, terzo comma, cod. pen.), come tali espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista dell'offensività.

Il divieto di bilanciamento, nel caso della fattispecie di furto in abitazione, è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore – l'intimità della persona raccolta nella sua abitazione –, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole (sul tema della inviolabilità del domicilio assicurata dall'art. 14 Cost., domicilio inteso come «proiezione spaziale della persona», cfr. C. Cost. sentenza n. 135 del 2002).

Con specifico riferimento alle circostanze eterogenee concorrenti nella fattispecie concreta, il divieto di bilanciamento sancito dall'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. presenta una non irragionevole finalità. Nel concorso tra l'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., che evidenzia un'offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, e l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., che, viceversa, si esaurisce sul piano strettamente economico, non irragionevolmente il legislatore esclude che la prima possa essere eguagliata dalla seconda, o possa ad essa soccombere, e non irragionevolmente stabilisce che la diminuzione di pena per l'attenuante si operi solo dopo l'aumento per l'aggravante.

La forza "privilegiata" delle aggravanti di cui al combinato disposto degli artt. 624-bis, quarto comma, e 625 cod. pen. cede non solo di fronte all'attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen., ma anche a quella della collaborazione del reo ex art. 625-bis cod. pen., attenuante "ad effetto speciale", quest'ultima, appositamente introdotta dalla legge n. 128 del 2001, la cui previsione contribuisce all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 143, depositata l'8 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen..

La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale in relazione alla determinazione della pena per una ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi dell'art. 630 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, numero 1), cod. pen., per il numero dei concorrenti nel reato, realizzata nel più ampio contesto di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie, il giudice di appello, in applicazione della sentenza C. Cost. n. 68 del 2012, aveva riconosciuto in favore degli imputati l'attenuante del «fatto di lieve entità», trattandosi di sequestro operato per poche ore nei confronti di un associato, al fine di costringerlo a versare il ricavato della vendita di una piccola quantità di stupefacente affidatagli, e al fine di ottenere la restituzione della pistola, appartenente al sodalizio criminale e della quale si era impossessato, diversificando le posizioni degli imputati ed applicando l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. solo a coloro ai quali non era stata contestata la recidiva, in ragione del giudizio di prevalenza sull'aggravante del numero di persone, con conseguente rilevante diminuzione della pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado.

La rimettente Corte di cassazione, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, sottolinea che nella citata sentenza n. 68 del 2012 si è affermato che la funzione dell'attenuante del «fatto di lieve entità» è quella di mitigare una risposta punitiva

improntata ad eccezionale asprezza «e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».

In particolare, ravvisa la violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., «nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 della Costituzione, del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque – inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa».

Nell'ordinanza di rimessione si passano in rassegna le plurime sentenze di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, e, in primo luogo, la sentenza C. Cost. n. 251 del 2012 che – nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. – ha rimarcato come due fatti, quelli previsti dal primo e dal quinto comma dell'art. 73, che lo stesso assetto legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano dell'offensività, siano ricondotti alla medesima cornice edittale con conseguente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Il divieto di prevalenza di cui alla norma censurata impedisce il necessario adeguamento della pena, connotando la risposta punitiva come pena palesemente sproporzionata, avvertita come ingiusta dal condannato, nonché contrastante con la finalità rieducativa della stessa.

La Corte rimettente si sofferma, altresì, sulle successive decisioni della Corte costituzionale, tutte parimenti dichiarative dell'illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata, in riferimento ad altrettante specifiche ipotesi di reato.

Di qui la valutazione conclusiva della illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza attenuante del «fatto di lieve entità» nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur trattandosi di una diminvente comune, che comunque svolge una necessaria funzione di riequilibrio dell'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 630 cod. pen. L'impossibilità per il giudice di ritenere prevalente, sulla recidiva reiterata, la diminvente del «fatto di lieve entità» comporta – secondo la Corte rimettente – la violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost..

Quanto al profilo della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sarebbero decisive al fine dell'accoglimento, o no, dei motivi di ricorso per cassazione che censurano la misura della pena inflitta ai tre imputati.

La Corte costituzionale richiama la precedente pronuncia (sentenza n. 68 del 2012) che ha ritenuto ingiustificato il trattamento sanzionatorio differenziato e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze

dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». La possibilità di ricomprendere nella fattispecie di reato anche fatti di minore gravità è la ragione dell'introduzione dell'attenuante ad opera dell'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in riferimento al delitto – previsto dal medesimo art. 3 – di sequestro di ostaggi: attenuante (ad effetto speciale) in forza della quale «[s]e il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi».

Lo stesso art. 311 cod. pen. stabilisce che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I del Libro II del medesimo codice – vale a dire, i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra il sequestro terroristico o eversivo (art. 289-bis cod. pen.) – «sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Si tratta di un'attenuante che, ove ricorra il presupposto del «fatto di lieve entità», svolge una necessaria funzione riequilibratrice di una pena particolarmente elevata, introdotta per una specifica ragione di politica criminale in un determinato momento storico, ma rimasta immutata in seguito nella stessa cornice edittale.

Analoga funzione deve riconoscersi con riferimento all'attenuante del «fatto di lieve entità» nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, per l'esigenza di mitigare la già ricordata risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza indicata nella sentenza n. 68 del 2012, prevista da una legislazione emergenziale che ha elevato notevolmente il minimo e il massimo della pena della reclusione per contrastare gravissimi fatti di criminalità organizzata, ricorrenti in passato, ma che ha lasciato inalterata la definizione della fattispecie del reato con la conseguenza di ricomprendere anche condotte assai meno gravi.

Ove si precluda la prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante del «fatto di lieve entità», verrebbe vanificata la necessaria funzione mitigatrice della pena, non diversamente da quanto ritenuto per la diminuzione di cui all'art. 116 cod. pen., «al di là dell'essere essa un'attenuante comune e non già ad effetto speciale» (sentenza n. 55 del 2021).

Per il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto, la scelta normativa deve trovare un necessario bilanciamento proprio nella facoltà del giudice, nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione in cui il fatto è riconosciuto di lieve entità, di applicare la diminuzione della pena, fino alla misura massima non eccedente il terzo (otto anni e quattro mesi di reclusione). In tale marcata estensione si realizza il riequilibrio di un trattamento sanzionatorio di particolare rigore.

Il divieto inderogabile di prevalenza dell'attenuante in esame non è dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., che implica «un

costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sentenza n. 185 del 2015). Ed è in contrasto anche con il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l'attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta.

3) Diffamazione a mezzo stampa: illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 nella parte in cui prevede l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva in tutti i casi in cui non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti.

Con sentenza n. 150, depositata il 12 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in via consequenziale, dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); contestualmente, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione EDU, nonché degli artt. 27, comma terzo, e 25 Cost..

Il giudice rimettente, chiamato a decidere sulla responsabilità penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa del direttore responsabile di un giornale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Conv. EDU, le citate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

Sotto il profilo della rilevanza, assume il rimettente che la condotta diffamatoria risulta sussumibile tanto nella fattispecie generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., quanto in quella di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, così che il giudizio di merito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ravvisa anzitutto il contrasto tra le disposizioni censurate e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.

Il giudice *a quo* osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, risulterebbe contraria all'art. 10 Convenzione EDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, la previsione anche solo in astratto della pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti

fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (in tal senso, si citano le sentenze della Corte EDU 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania).

A fronte della consolidata giurisprudenza della Corte EDU, non sarebbe possibile adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme censurate, ritenendo soggette a pena detentiva «esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell'eccezionalità». Tale interpretazione si porrebbe infatti in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, corollari del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., che impedirebbero al giudice di integrare la norma incriminatrice con il requisito dell'eccezionalità, «i cui precisi contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere determinati puntualmente dal legislatore, cui spetta in via esclusiva il potere di legiferare in materia penale».

Non potrebbe, inoltre, essere seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto la disciplina della diffamazione a mezzo stampa conforme all'art. 10 Conv. EDU, sul rilievo dell'eccezionalità delle circostanze in cui i giudici di merito avevano irrogato la pena detentiva, poiché le valutazioni della Corte di cassazione sono state disattese dalla Corte EDU nelle citate pronunce Sallusti e Belpietro.

Le disposizioni censurate risulterebbero altresì contrarie agli artt. 3 e 21 Cost., in quanto la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe «manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando così, salvi i "casi eccezionali", anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva».

Secondo il rimettente, poi, la comminatoria di una pena detentiva per le condotte di diffamazione a mezzo stampa si porrebbe in contrasto con il principio di offensività, ricavabile dall'art. 25 Cost., «in quanto totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale».

Le norme censurate vanificherebbero, infine, la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., attesa la «inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa». Ciò in quanto detta sanzione, essendo sproporzionata al metro della giurisprudenza della Corte EDU, risulterebbe in concreto inapplicabile e, quindi, inidonea a orientare la condotta sia della generalità dei consociati, sia del singolo giornalista.

La Corte costituzionale, quanto alla q.l.c. relativa all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, ha osservato che la disposizione prevede in via cumulativa, la pena della reclusione e della

multa, che il giudice è tenuto ad applicare a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante in esame. Rileva che proprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 Conv. EDU.

Sul punto richiama la propria ordinanza n. 132 del 2020, in cui si osservava che una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri». Tale esigenza è particolarmente presente nella copiosa giurisprudenza della Corte EDU.

La disposizione censurata, che contempla la pena detentiva nella quasi totalità delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non, presenta necessariamente profili incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» da una risalente pronuncia della medesima Corte (sentenza n. 84 del 1969).

E ciò anche in considerazione del diritto vivente, che – come parimenti rammentato nell'ordinanza n. 132 del 2020 – condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti, così da ammettere la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa.

La Corte non ha, tuttavia, escluso che, anche a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, la diffamazione a mezzo stampa possa essere punita con la reclusione. Ha, infatti, dichiarato infondate le q.l.c. relative al disposto dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., ritenendo che, in ragione del venir meno della disciplina speciale di cui all'art. 13 cit., la norma codicistica vede riespandere il proprio ambito applicativo anche alle diffamazioni a mezzo stampa. Ed è proprio grazie a tale previsione normativa — e alla possibilità di applicazione della pena detentiva (alternativa, nella disposizione in parola, a quella pecuniaria) allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico — che il giudice, trovando il punto di equilibrio tra la tutela della reputazione ed il diritto di informare, è legittimato ad applicare la sanzione più rigorosa.

PARTE I. DIRITTO PENALE

La tutela della reputazione individuale, infatti, può, a determinate condizioni, escludere l'attrito con gli artt. 21 Cost. e 10 Conv. EDU della previsione della pena detentiva per la diffamazione, rendendo recessiva, nello scrutinio sul trattamento sanzionatorio, la tutela della libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. La reputazione del singolo, infatti, è un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona, suscettibile di essere gravemente compromesso da aggressioni illegittime compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. che impattino sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica del soggetto aggredito.

La Consulta ha espresso altresì la preoccupazione che tali danni possano essere «enormemente amplificati» dai moderni mezzi di comunicazione, suscettibili di perpetuare nel tempo gli attacchi diffamatori, sempre reperibili, anche a distanza di anni, sul *web*.

Nel confronto tra i citati diritti la Corte Costituzionale non ha escluso in assoluto la sanzione detentiva, «sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica».

Tali cautele si identificano nell'enucleazione dei casi nei quali le offese portate alla vittima possano qualificarsi come di "eccezionale gravità", sì che la tutela del soggetto passivo della diffamazione acquisti una preminenza tale da rendere costituzionalmente e convenzionalmente compatibile la condanna al carcere per il reato di cui all'art. 595 cod. pen..

La Corte costituzionale ha isolato due categorie in tal senso. La prima, direttamente ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU, in parte richiamata nell'ordinanza n. 132 (Corte EDU, Grande Camera, 17 dicembre 2004, Cumpànà e Mazàre contro Romania, § 115; 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, § 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, § 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, § 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, § 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, § 39), individua, come meritevoli della pena detentiva, i discorsi d'odio e quelli che istighino alla violenza, quando veicolanti o veicolati da messaggi diffamatori.

La seconda ha ad oggetto ipotesi che attengono alle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi». Quando l'attività di informazione conduca a trasmettere informazioni di tal fatta — sostiene la Corte — essa non costituisce il "cane da guardia" della democrazia, ma rappresenta addirittura un pericolo per quest'ultima, potendo finanche incidere, mediante campagne di discredito della persona offesa rispetto all'opinione pubblica, su competizioni elettorali.¹

¹ La decisione della Corte costituzionale ha trovato immediata applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione che, richiamandone le motivazioni *medio tempore* pubblicate, con sentenza, Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021 - (dep.

Se circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell'esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la società democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall'*ethos* della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica. Ove interpretata in adesione a tali premesse, la disposizione di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. risulta conforme tanto all'art. 21, quanto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 Convenzione EDU.

Infine, infondate sono state ritenute le q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3 e 25 Cost..

La indicata interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost., nonché con l'art. 25 Cost.. La previsione di una sanzione detentiva ex art. 595, comma terzo, cod. pen. non ha carattere sproporzionato, irragionevole e non necessario rispetto al bene giuridico tutelato. La diffamazione è delitto tutt'altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero, secondo l'interpretazione sopra illustrata.

L'assenza di sproporzione fonda, infine, la dichiarazione di infondatezza della q.l.c. sollevata in relazione all'art. 27, comma 3, Cost..

La Corte non manca di ribadire la necessità di un intervento normativo sul tema. Evidenza che la decisione, pur riaffermando l'esigenza che l'ordinamento si faccia carico della tutela effettiva della reputazione in quanto diritto fondamentale della persona, non implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione (in senso analogo,

21/07/2021), Boccia, Rv. 281602-01, ha affermato il principio così massimato: "L'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati".

PARTE II . DIRITTO PROCESSUALE PENALE

in relazione al contiguo diritto fondamentale all'onore, cfr. la sentenza C. Cost. n. 37 del 2019).

Resta però attuale la necessità, come già sottolineato con l'ordinanza n. 132 del 2020, di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica: e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività».

PARTE II . DIRITTO PROCESSUALE PENALE

1) Equa riparazione per irragionevole durata del processo: illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui subordina il diritto alla presentazione di una istanza di accelerazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175, depositata il 30 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e m), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) «nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione in favore di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata di un processo penale (...) all'esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i detti termini».

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, § 1, e 13 Conv. EDU.

In punto di rilevanza, l'ordinanza di rimessione espone che il giudizio penale presupposto, tuttora pendente in grado di appello, aveva già superato il termine ragionevole di cinque anni previsto dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. Non ravvisando nel caso di specie alcuna delle ipotesi di esclusione del diritto all'indennizzo o di presunta insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo contemplate dall'art. 2, commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies, della legge n. 89 del 2001, il giudice rilevava che il ricorrente non aveva depositato l'istanza di accelerazione di

cui al comma 2 dell'art. 1-ter della legge n. 89 del 2001. Osservava che, non trovando applicazione la norma transitoria contenuta nell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, perché alla data del 31 ottobre 2016 non erano già stati superati i termini ragionevoli di cui all'art. 2, comma 2-bis, il giudizio di equa riparazione doveva essere definito facendo applicazione degli artt. 1-bis, comma 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della stessa legge, arrivando, in forza delle disposizioni di cui è denunciata l'illegittimità costituzionale, a negare il diritto all'indennizzo ed a dichiarare inammissibile la domanda proposta.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, l'ordinanza di rimessione richiama la sentenza C. Cost. n. 169 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che negava il diritto all'equa riparazione in favore dell'imputato che non avesse «depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di cui all'art. 2-bis». Viene del pari richiamata la sentenza costituzionale n. 34 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

La Corte d'appello rimettente rievoca, sul tema, la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di necessaria effettività dei rimedi preventivi, volti ad evitare l'eccessiva durata del procedimento. Ad avviso del giudice *a quo*, gli artt. 1-bis, comma 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, entrambi in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della stessa legge, contrasterebbero con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, atteso che, al deposito dell'istanza di accelerazione, ad opera dell'imputato o di una delle altre parti del giudizio penale, non corrisponderebbe alcuna effettiva diversa considerazione della vicenda processuale, tale da assicurarne, almeno tendenzialmente, la definizione entro il termine ragionevole. Piuttosto, le norme censurate imporrebbero un inutile adempimento formale, con l'effetto di mera «prenotazione della decisione» (la quale può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio) e di pura e semplice manifestazione di un interesse già altrimenti presente nel processo e avente copertura costituzionale.

In tal senso, l'istanza di accelerazione del processo penale continuerebbe a non rappresentare un rimedio preventivo effettivamente sollecitatorio, nei termini precisati dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale, tanto più ove si consideri

che, a mente dell'art. 1-ter, comma 7, della legge n. 89 del 2001, anche in caso di esperimento dei rimedi contemplati dallo stesso articolo, «restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti».

È pur vero, aggiunge l'ordinanza di rimessione, che l'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, disponendo che l'istanza di accelerazione venga presentata dall'imputato e dalle altre parti del processo penale con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dei termini fissati dall'art. 2, comma 2-bis, pone a carico degli stessi un onere di diligenza più incisivo di quello prescritto (peraltro nei confronti del solo imputato) dalla previgente previsione di cui all'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della medesima legge, in base alla quale, invece, il deposito di tale istanza doveva essere effettuato nei trenta giorni successivi al superamento dei predetti termini. Ciò, tuttavia, non comporta che il rimedio in esame, seppur attualmente prefigurato come «preventivo», possa essere altresì ritenuto «effettivo», ai sensi dell'art. 13 Conv. EDU, in quanto, anche a seguito della novella introdotta dalla legge n. 208 del 2015, il sistema giuridico nazionale continua a non prevedere alcuna condizione volta a garantire il sollecito esame e il positivo riscontro dell'istanza di accelerazione, né tantomeno a predisporre idonee misure finalizzate a velocizzare la decisione da parte del giudice al quale una siffatta istanza sia stata tempestivamente rivolta.

Da ultimo, il giudice *a quo* esclude la possibilità di una interpretazione convenzionalmente orientata delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, atteso il tenore letterale delle stesse.

La Corte costituzionale ha richiamato le precedenti sentenze n. 34 del 2019, n. 169 del 2019 e n. 121 del 2020, in cui si è chiarito che la previsione di una istanza acceleratoria non può costituire un adempimento necessario ma solo una possibilità dell'imputato, in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU, per la quale, ai fini della "effettività" dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti è la prevenzione (Corte EDU, 25 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, e, più di recente, Corte EDU, 30 aprile 2020, Keaney contro Irlanda).

Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui comportano l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dall'imputato o da altra parte del processo penale che non abbiano depositato un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, contrastano con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione implica, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost..

Si osserva in motivazione che la previsione di un onere di deposito dell'istanza di accelerazione nel processo penale non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi

processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. In tal senso, l'istanza di accelerazione prevista dalle norme censurate, quale facoltà dell'imputato e delle altre parti del processo penale, non rivela efficacia effettivamente acceleratoria del giudizio.

Di qui la fondatezza della questione sollevata con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge n. 208 del 2015.

2) Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili: infondatezza della q.l.c. dell'art. 578 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, Conv. EDU.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 182, depositata il 30 luglio 2021, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate, con due diverse ordinanze, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Conv. EDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili».

Il giudice rimettente sospetta che la denunciata previsione normativa violi il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato.

La rilevanza della questione sarebbe assicurata dalla circostanza che, in applicazione della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, una volta dichiarata la prescrizione dei reati, il giudice di appello non potrebbe procedere alla conferma delle condanne risarcitorie sul mero rilievo dell'assenza di prova dell'innocenza degli imputati, ostando a tale possibilità il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo il quale, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili. La conferma delle condanne risarcitorie, infatti, potrebbe seguire solo ad un compiuto esame nel merito dei motivi di gravame (tutti incentrati sull'assenza di penale responsabilità in capo agli imputati), in mancanza del quale la sentenza di appello sarebbe viziata da omessa o insufficiente motivazione e soggetta, in ipotesi di ricorso per cassazione, ad annullamento con rinvio.

Il giudice *a quo*, sul punto della non manifesta infondatezza, osserva che il necessario esame dei motivi di impugnazione, comportando una rivalutazione del compendio probatorio, non potrebbe che tradursi in un nuovo apprezzamento, sia pure «*incidenter tantum*», della colpevolezza dell'imputato.

In tal senso, del resto, si porrebbe l'orientamento del giudice della nomofilachia (si citano: Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009; Sez. 6, n. 16155 del 20 marzo- 2013; Sez. U, n. 40109 del 18 luglio 2013; Sez. 5, n. 3869 del 7 ottobre 2014 (dep. 2015); Sez. 2, n. 38049 del 18 luglio 2014), che interpreta il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. nel senso di ritenere necessaria, in funzione della conferma delle statuizioni civili contenute nella pronuncia di primo grado da parte del giudice di appello che pure abbia riscontrato l'esistenza di una causa estintiva del reato, l'incidentale riaffermazione della responsabilità penale dell'imputato, pena l'annullamento con rinvio della sentenza.

Tale indirizzo interpretativo, assunto come "diritto vivente", avrebbe trovato riscontro anche nel recente arresto di Sez. U, n.6141 del 25 ottobre 2018 (dep. 2019), che, risolvendo in senso positivo il contrasto circa l'impugnabilità, con il rimedio straordinario della revisione, della sentenza di appello contenente, unitamente alla dichiarazione di estinzione del reato, la conferma delle statuizioni civili restitutorie o risarcitorie, l'avrebbe equiparata, nella sostanza, ad una vera e propria sentenza di "condanna".

Tenuto conto di tale "diritto vivente" sull'ambito della cognizione richiesta al giudice dell'impugnazione penale dalla norma codicistica, questa – secondo il giudice rimettente – si porrebbe in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per violazione sia degli obblighi convenzionali assunti con la Conv. EDU sia dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto la sua concreta applicazione in giudizio lederebbe il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come riconosciuto e garantito, sotto il primo versante, dall'art. 6, paragrafo 2, Conv. EDU e, sotto il secondo versante, dall'art. 48

CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, emanata, ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, proprio in funzione del rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

Evidenzia, in particolare, il rimettente che tanto l'art. 6, paragrafo 2, CEDU (nella costante interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) quanto la corrispondente norma contenuta nell'art. 48 CDFUE, nonché gli artt. 3 e 4 della citata direttiva (questi ultimi nella interpretazione ripetutamente datane dalla Corte di giustizia), riconoscerebbero il diritto alla presunzione di innocenza sia sotto il profilo della garanzia procedurale in ordine all'onere della prova, all'applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature da parte della corte processuale o di altri funzionari, sia sotto quello del riconoscimento del diritto dell'imputato assolto o prosciolto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente.

Con specifico riguardo al diritto convenzionale, il rimettente, oltre a ricordare il *leading case* in cui il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza sarebbe stato elaborato (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito), cita una serie di pronunce in cui la Corte di Strasburgo è stata chiamata a considerare l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, CEDU in relazione a decisioni giudiziarie prese a seguito della conclusione del procedimento penale, a titolo di interruzione o dopo un'assoluzione, in procedimenti riguardanti, tra l'altro, l'imposizione di una responsabilità civile per il pagamento di un risarcimento alla vittima. Tra queste, in particolare, la sentenza Corte EDU, Terza Sezione, 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino, che, in relazione ad una norma perfettamente sovrapponibile all'art. 578 cod. proc. pen., in un caso di conferma di condanna al risarcimento del danno e declaratoria di prescrizione del reato, ha ritenuto violato dal giudice sammarinese il secondo aspetto della presunzione di innocenza, avendo egli emesso un provvedimento che rifletteva una indebita opinione di colpevolezza, e quindi una oggettiva imputazione di responsabilità penale dell'imputato.

In base al riferito consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, anche nell'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen. non potrebbe prescindere dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria.

Con riguardo all'ordinamento dell'Unione europea, il rimettente cita decisioni della Corte di giustizia in cui – muovendo dal presupposto che il diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall'art. 48 CDFUE, in quanto corrispondente a quello garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, ha significato e portata identici a quello conferito dalla norma convenzionale (art. 52 CDFUE) – sarebbe stato affermato il principio generale per cui, in assenza di indicazioni precise nella direttiva 2016/343/UE e nella giurisprudenza relativa

al citato art. 48, ai fini dell'interpretazione del contenuto della direttiva medesima, occorrerebbe ispirarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questo criterio dovrebbe essere seguito segnatamente nell'interpretazione dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva, a mente del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, non presentino la persona come colpevole.

Anche l'ordinamento dell'Unione europea, dunque, riconoscerebbe il secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza con la medesima portata di quello garantito dall'ordinamento convenzionale, di talché l'art. 578 cod. proc. pen. – dando luogo, nel suo necessitato snodo applicativo, reso ineludibile dall'indirizzo esegetico consolidatosi nel diritto vivente giurisprudenziale, a decisioni giudiziarie, emesse in grado di appello, che, nel confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, presentano l'imputato come colpevole, sebbene la sua responsabilità penale sia stata esclusa dal proscioglimento in rito – sarebbe in evidente contrasto, anche sotto questo profilo, con l'art. 117, primo comma, nonché con l'art. 11 Cost..

La violazione del diritto dell'Unione europea – osserva ulteriormente il rimettente – se, da un lato, consentirebbe al giudice comune di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle comunitarie direttamente efficaci, dall'altro lato, vertendosi in materia di diritti fondamentali tutelati anche dall'ordinamento interno, legittimerebbe altresì lo stesso giudice a sollevare la questione di costituzionalità (vengono citate in proposito le sentenze di questa Corte n. 63 e n. 20 del 2019, e n. 269 del 2017).

La predetta violazione, inoltre, sarebbe rilevante indipendentemente dalla dimensione transnazionale della materia penale oggetto del procedimento, avendo la Corte di giustizia chiarito che le direttive emanate ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, TFUE, si applicano a qualunque procedimento penale (viene citata: Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 giugno 2019, in causa C-646/17), il che comporterebbe, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, anche l'applicabilità dell'art. 48 della stessa Carta (viene citata sul tema la sentenza Corte di giustizia UE, 26 febbraio 2013, in causa C-617/10).

La Corte costituzionale osserva che in precedenti pronunce (*ex plurimis*, sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009) si è più volte rilevato come, nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale continuano ad essere informati, anche nel sistema accolto nel codice vigente, al principio dell'"accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale, principio che trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «[q]uando pronuncia sentenza di condanna» (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.). La condanna penale, dunque,

costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice sulla domanda civile.

La Corte rileva che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Si tratta di un accertamento di natura civilistica sugli elementi costitutivi del fatto dannoso.

Tale assunto, quanto alla presunzione di innocenza, è conforme alla interpretazione convenzionale che, da un lato, ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò sollevarebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, 20 ottobre 2020, Pasquini contro Repubblica di San Marino), dall'altro ha avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, 11 febbraio 2003, Ringvold contro Norvegia).

La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge con riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.

Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Sez. U., n. 30328 del 10 luglio 2002).

L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.).

L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdotta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituenti saranno così assunte per *cross examination* ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà – o talora dovrà – procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

L'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la

conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia).

Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria.

La norma sottende un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile, che esclude la violazione del principio di presunzione di innocenza.

Il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), provvederà sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che riguarda unicamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

3) Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi: non fondata la q.l.c. dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 Convenzione EDU.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 183, depositata il 7 luglio 2021, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione EDU.

Il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Conv. EDU, in quanto l'applicazione del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena

detentiva per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minore commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 – che ha reso questo titolo di reato ostativo alla sospensione – lederebbe la garanzia costituzionale e convenzionale di irretroattività delle norme penali ad effetti sostanziali, quelle incidenti cioè sulla portata effettiva della pena.

La Corte costituzionale richiama la precedente sentenza n. 193 del 2020, su questioni analoghe a quelle poste, avente ad oggetto la previsione di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43, nella parte in cui, stabilendo l'esclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, «non prevede una norma transitoria al fine di evitare l'applicazione retroattiva del divieto».

I medesimi parametri interpretativi ricorrono nel caso sollevato, atteso che l'art. 9, comma 2, lettera b), della legge n. 69 del 2019 ha inserito nell'art. 572 cod. pen. un nuovo secondo comma, configurando l'aggravante alla stregua di una circostanza ad effetto speciale, giacché vi si prevede che «[l]a pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore [...]».

Non sussiste, in particolare, continuità normativa tra l'originaria forma aggravata ex art. 572, secondo comma, cod. pen. e quella inserita nell'art. 61, primo comma, numero 11-quinquies), cod. pen., salvo che per le condotte tenute in danno dei minori di anni quattordici. Non possono quindi ritenersi richiamate in forma "mobile" dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., le ulteriori ipotesi aggravate introdotte nell'art. 61, primo comma, numero 11-quinquies), cod. pen., ipotesi nuove, ispirate da maggior rigore punitivo, quindi soggette ai principi di tassatività e irretroattività. Di qui la conclusione nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019.

4) Prescrizione ed emergenza epidemiologica da COVID-19: illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 140, depositata il 6 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Le questioni di legittimità costituzionale sulla nuova ipotesi di sospensione della prescrizione sono state sollevate con plurime ordinanze di rimessione. Nelle stesse si rileva, in sintesi, che la disciplina prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, ruota attorno a un duplice asse: da una parte, la necessità di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia; dall'altra, l'esigenza di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.

In particolare, il comma 4 del citato art. 83 prevede che «[n]ei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2» è altresì sospeso, «per lo stesso periodo, il corso della prescrizione». Con tale norma il legislatore ha istituito uno stretto legame tra la sospensione dei termini processuali e la sospensione del corso della prescrizione, ancorando quest'ultima alla prima, sia per quel che concerne i presupposti applicativi, sia per quel che riguarda l'estensione temporale.

Pertanto, laddove siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, è parimenti sospeso il corso della prescrizione, per un periodo di tempo, sempre fisso e prestabilito, che intercorre tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, pari a complessivi sessantaquattro giorni.

A tale sospensione deve poi essere aggiunta quella prevista dall'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020. Tale disposizione, parimenti censurata dai giudici rimettenti, prevede che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), dello stesso articolo, e, in ogni caso, non oltre un termine massimo, originariamente individuato nel 30 giugno 2020, poi differito al 31 luglio 2020, ed, infine, nuovamente fissato al 30 giugno 2020, per effetto dell'abrogazione della disposizione che tale differimento aveva previsto, di cui alla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70.

Il suddetto comma 7, lettera g), indica, tra le misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari per contrastare l'emergenza epidemiologica nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno

2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al precedente comma 3 dello stesso art. 83.

In punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti ritengono il contrasto del citato art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 con gli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU. La formulazione della disposizione è tale da dovere essere intesa nel senso che la sospensione operi per tutti i procedimenti penali pendenti e quindi anche per quelli che non hanno subito un rinvio d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 83, o che hanno ad oggetto fatti di reato commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020. Si richiama, in particolare, la sentenza Corte Cost. n. 32 del 2020, ove si afferma che, in mancanza di una preesistente normativa, la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti e dei termini per il compimento di atti processuali, a differenza di quelle disciplinate dall'art. 159 cod. pen., non era prevedibile e quindi non può avere efficacia retroattiva *in malam partem*, con conseguente violazione del principio di legalità.

Le medesime considerazioni sono richiamate quanto alla questione di costituzionalità dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, in relazione alla violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 7 CEDU.

Con specifico riferimento alla violazione del parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., si afferma inoltre che la norma censurata determinerebbe una disparità di trattamento sul territorio nazionale, conseguente all'adozione, soltanto eventuale, di misure organizzative volte al rinvio dei procedimenti da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari; in tal modo la sospensione della prescrizione sarebbe rimessa alla discrezionalità degli stessi e dei giudici che debbano adeguarsi ai detti provvedimenti organizzativi.

In via preliminare, a fronte delle plurime questioni poste con le ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale evidenzia che, con precedente pronuncia, ha già dichiarato l'infondatezza delle questioni di costituzionalità che investono il comma 4 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, sollevate in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole (Corte cost. n. 278 del 2020, che ha contestualmente dichiarato inammissibili, le questioni relative alla suddetta norma, poste in riferimento alla violazione dell'art. 7 CEDU per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.).

L'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020, nel prescrivere che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, presenta una radicale differenza rispetto al citato comma 4 dello stesso art. 83.

La norma non è predeterminata in modo sufficiente, ma contiene un rinvio alle «misure organizzative» che i capi degli uffici giudiziari – in ragione della generale previsione del comma 6 del medesimo art. 83 – sono facoltizzati ad adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività

giudiziaria; misure che – secondo la catalogazione contenuta nel comma 7 – possono consistere in una serie di prescrizioni riguardanti non solo l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, ma anche «l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» (lettera d) e «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3» (lettera g).

A tale previsione del rinvio delle udienze si ricollega la sospensione del decorso della prescrizione. Dalla fattispecie di rilievo processuale conseguono significativi effetti di natura sostanziale, nella misura in cui il comma 9 dell'art. 83 dispone la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato, non oltre comunque il 30 giugno 2020.

Per la sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, la suddetta previsione normativa emergenziale ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità, il quale richiede – come si è detto sopra – che essa, incidendo sulla punibilità del reato, sia determinata nei suoi elementi costitutivi sì da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità. Né è ritenuta sufficiente la previsione di una integrazione esterna per effetto del richiamo di provvedimenti privi di natura normativa, quali appunto sono le misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario e le sue linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze. La previsione di una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione - che rinvia a una regola processuale in tema di sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie - configura una lesione del principio di legalità. Di qui la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del d.l. n.18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

5) Giudizio abbreviato subordinato a una integrazione probatoria: inammissibile la q.l.c. degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono, nel caso di rigetto, la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 127, depositata il 21 giugno 2021, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni

preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il rito chiesto dall'imputato».

Il giudice rimettente ha sollevato la q.l.c. in un caso di rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione delle indagini difensive e all'audizione di un testimone, formulata tempestivamente dall'imputato a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, successivamente riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Il tribunale rimettente, dovendo valutare il rigetto della richiesta in forza del nuovo testo dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., che non contemplerebbe più la possibilità di riproposizione dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato al giudice del dibattimento, a suo tempo introdotta dalla sentenza di questa Corte n. 169 del 2003, osserva che la mancata previsione si risolverebbe in un *vulnus* al diritto di difesa, di cui la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sarebbe una delle possibilità di esercizio, nonché in una violazione dei «criteri di economicità processuale propri del rito alternativo e peraltro coerenti col principio di cui all'art. 111 della Costituzione».

La Corte costituzionale ricorda, in via preliminare, che con sentenza n. 169 del 2003 è stata estesa al giudizio immediato la possibilità di recuperare nelle fasi preliminari del dibattimento la richiesta di rito abbreviato già respinta dal Gip, dichiarando costituzionalmente illegittimo anche l'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. – nella versione modificata dalla legge Carotti – «nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».

L'assenza di una specifica previsione da parte del legislatore (legge n. 33 del 2019) è giustificata dal fatto che un recupero in dibattimento della richiesta di rito abbreviato condizionata è stato già garantito per effetto dell'addizione operata da questa Corte mediante la sentenza n. 169 del 2003. La legge n. 33 del 2019 non ha, insomma, operato una "rimozione" (*abrogatio*) della norma previgente, bensì una sua mera "modificazione aggiuntiva" (*subrogatio*), lasciandone inalterato il contenuto precettivo relativamente alla parte non modificata, e assicurando così la perdurante efficacia, senza alcuna soluzione di continuità, del dispositivo della sentenza n. 169 del 2003, che su quella norma si innestava. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., altra disposizione oggetto dei dubbi del giudice rimettente.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

1) Divieto di concessione per la durata di tre anni dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato al quale sia stata revocata una misura alternativa: infondata la q.l.c. dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173, depositata il 23 luglio 2021, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui «prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ord. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, co. 11, dell'art. 47 ter co. 6 o dell'art. 51 co. 1, della medesima legge».

Il giudice rimettente – pur dando atto che, con ordinanza Corte Cost. n. 87 del 2004, sono state ritenute manifestamente infondate censure sollevate sulle stesse disposizioni e in riferimento ai medesimi parametri – dubita della compatibilità della preclusione in esame con gli artt. 3 e 27 Cost..

Ad avviso del rimettente, il vizio di fondo della disciplina in esame concernerebbe la «fissità degli effetti» della revoca, che comporta una preclusione triennale alla concessione di ogni beneficio o misura alternativa, «a prescindere da ogni considerazione sulla situazione concreta della persona, sui suoi progressi trattamentali seguiti a quel momento negativo, sulle sue prospettive di reinserimento e sulla durata della pena ancora espianda, dalla quale potrebbe scomparire completamente (ove il residuo fosse inferiore ai tre anni) la prospettiva di un trattamento rieducativo improntato alla costruzione di un percorso esterno al carcere».

Il rimettente richiama varie pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente circoscritto l'ambito di applicazione dell'art. 58-quater ordin. penit., a partire dalla sentenza n. 436 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del suo comma 2 nella parte in cui si riferisce ai condannati minorenni, in ragione della necessità di garantire agli stessi una «valutazione individualizzata e caso per caso», idonea comunque «a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile». Con successiva sentenza n. 189 del 2010 la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sollevate sul divieto triennale di concessione di benefici e misure alternative al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 del codice penale, sulla base però di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina all'esame, tale da consentire al giudice di «valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato», sì da evitare la vanificazione della funzione rieducativa

della pena e la compromissione degli interessi dei familiari con lui eventualmente conviventi.

Infine, con la sentenza n. 187 del 2019, la Corte ha ritenuto fondate questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 31 Cost., sul medesimo combinato disposto in questa sede censurato, nella parte in cui prevede che non possano essere concesse, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ordin. penit. e la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa.

Alla luce di tale evoluzione della giurisprudenza costituzionale, da leggersi anche attraverso i principi enunciati in tema di funzione rieducativa della pena dalle altre sentenze costituzionali n. 149 del 2018 e n. 253 del 2019, dovrebbe ad avviso del giudice *a quo* apprezzarsi la irragionevolezza, e assieme la idoneità a determinare una «irrimediabile compromissione della finalità rieducativa della pena», della disciplina censurata.

La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la q.l.c., osserva come la censurata norma, che impone la preclusione triennale, non stabilisce un automatismo ostativo fondato sul titolo di reato, né la fa dipendere da un giudizio di maggiore pericolosità espresso dal giudice della cognizione attraverso il riconoscimento dell'aggravante della recidiva (come per l'ipotesi dell'art. 47-ter, comma 1, ord. penit., norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 56 del 2021), ma si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima. Ciò che esclude la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della norma in esame.

2) Conversione dell'ergastolo in pena detentiva temporanea: inammissibile la q.l.c. dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000 nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso di tempestiva richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.

Con sentenza n. 147, depositata l'8 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.

Il rimettente sospetta che la denunciata omissione normativa violi l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento in danno di colui che «nonostante avesse tempestivamente avanzato richiesta di essere giudicato con rito abbreviato, ossia antecedentemente all'inizio dell'istruttoria dibattimentale, abbia poi visto dipendere la decisione da un'evoluzione legislativa che lo ha visto subire un trattamento sostanziale peggiore, in quanto ancorata ad una circostanza, ossia il rapido espletamento della riaperta istruttoria, con tutta evidenza sottratta ad ogni sua determinazione».

La questione viene sollevata in sede di incidente di esecuzione promosso da un condannato in relazione a due distinte condanne all'ergastolo per delitti di omicidio unificati dal vincolo della continuazione. Essendo stata rideterminata la pena della prima condanna all'ergastolo in anni trenta di reclusione, il condannato ha chiesto rideterminarsi anche quella della seconda condanna in pena temporanea sul presupposto che, durante il relativo giudizio di appello, aveva già presentato due richieste di ammissione al rito abbreviato, entrambe respinte (la prima istanza perché il giudizio pendeva in grado di appello, la seconda ai sensi del termine preclusivo fissato dalla sopravvenuta norma oggetto di censura, essendosi nel frattempo conclusa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Il giudice *a quo* esclude di poter operare un'interpretazione adeguatrice, e segnatamente di poter applicare i principi a tutela dell'imputato ammessi al rito abbreviato enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, ciò in quanto l'imputato, pur avendolo chiesto, non è stato mai ammesso a quel rito.

La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione sollevata, evidenzia che la stessa si pone oltre i limiti nei quali il giudice dell'esecuzione penale è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale rispetto a norme applicate dal giudice della cognizione.

Dopo un breve *excursus* normativo, la Corte ricorda che gli obblighi conformativi dell'ordinamento interno scaturiti dalla pronuncia della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, hanno fatto ammettere, con sentenza n. 210 del 2013, che il giudice dell'esecuzione penale possa sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all'adempimento di simili obblighi conformativi, quando «si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva». In tale sentenza si è tuttavia escluso che il giudice dell'esecuzione sia legittimato a sollevare un'analogha questione sulla base del parametro interno di cui all'art. 3 Cost. (analogha inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice dell'esecuzione penale in riferimento all'art. 3 Cost. è stata dichiarata anche dalla sentenza n. 57 del 2016).

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

Nella sentenza n. 32 del 2020, la Corte ha osservato, inoltre, con particolare riferimento al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., che lo statuto costituzionale di garanzia non può non valere anche rispetto alle norme collocate nel codice di procedura penale, allorché incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato.

Nel caso di specie, la norma censurata ha trovato puntuale applicazione nel giudizio di cognizione, con provvedimento ordinariamente impugnabile, ed effettivamente impugnato, e nel medesimo giudizio di cognizione è stata già sollevata, e negativamente delibata, la stessa questione di legittimità costituzionale che il giudice dell'esecuzione ripropone adesso, senza che alcun fatto esterno, né sopravvenienza rilevante, possano giustificare la reiterazione.

In definitiva, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché il giudice dell'esecuzione non era legittimato a sollevarla in una fattispecie che egli stesso afferma essere diversa da quelle di cui alla richiamata decisione della Corte EDU e alla sentenza Corte cost. n. 210 del 2013, e rispetto alla quale egli neppure prospetta sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione.

PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE

1) Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.: manifesta inammissibilità q.l.c. dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3 ter del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 184, depositata il 7 luglio 2021, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono «l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per reati a condotte diverse sotto il profilo della colpa, della offensività e della pericolosità».

La questione è stata sollevata in un procedimento in cui all'imputato era contestato il reato di cui agli artt. 590-bis, primo comma, e 583, primo comma, numero 1), cod. pen., perché alla guida di un'autovettura, per colpa generica, consistita in imprudenza, e per colpa specifica, consistita nella violazione dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, cagionava lesioni personali gravi ad un pedone. Il giudice rimettente afferma che in caso di condanna, ai sensi delle disposizioni censurate, all'imputato dovrebbe essere

inevitabilmente comminata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida con divieto di conseguirla nuovamente prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca stessa. Tale sanzione accessoria si presenterebbe eccessivamente grave in relazione a condotte che sul piano dell'offensività e del grado della colpa si differenziano da «altre più biasimevoli», con ciò disattendendo i criteri di ragionevolezza e di proporzione delle pene, essendo applicata in modo indistinto «tanto a chi abbia semplicemente arrecato una lesione personale grave, con semplice violazione delle norme del codice della strada, quanto a chi abbia causato tale situazione con una condotta più grave». Di qui la possibile lesione del principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost..

La Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata, osserva che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen..

2) “Confisca urbanistica” per il reato di lottizzazione abusiva: inammissibile la q.l.c. dell’art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui, nei casi di lieve condotta colposa, non consente l’applicazione in via principale di una sanzione meno grave della misura ablatoria dei terreni.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 146, depositata l'8 luglio 2021, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo A)», in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Conv. EDU, «nella parte in cui, qualora la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite risulti sproporzionata alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della C[orte]EDU espressa dalla Grande Camera nella sentenza del 28.6.2018, GIEM e altri c. Italia, non consente l'applicazione in via principale di una sanzione meno grave, come quella dell'obbligo di procedere all'adeguamento parziale delle opere eseguite per renderle integralmente conformi alle legittime prescrizioni

della pianificazione urbanistica generale, nei confronti dei soggetti rimproverabili per aver tenuto solo una lieve condotta colposa con riguardo alla lottizzazione abusiva».

Il giudice rimettente osserva che, con la richiamata sentenza, la Grande Camera della Corte EDU ha preso atto del fatto che la giurisprudenza interna, anche in conseguenza di quanto stabilito con sentenza C. Cost. n. 49 del 2015, si è adeguata a quella convenzionale, secondo cui la confisca può essere disposta solo se il reato di lottizzazione abusiva risulti accertato in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, indipendentemente dal fatto che tale accertamento sia contenuto in una sentenza di condanna o in una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, purché, in quest'ultimo caso, l'affermazione di responsabilità soddisfi le garanzie stabilite dall'art. 7 della Convenzione EDU e sia dichiarata in esito a un procedimento conforme a quanto stabilito dall'art. 6 della stessa Convenzione EDU.

Tuttavia, la predetta G.I.E.M. e altri c. Italia, avrebbe imposto una verifica della proporzionalità della misura ablativa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU (§ 301, ove si indicano i parametri che assicurano il rispetto del principio di proporzionalità).

Ad avviso del giudice rimettente il contrasto dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Conv. EDU, si sostanzierebbe nella mancata previsione di misure meno restrittive e di ponderare "il grado di colpa o di imprudenza" (non l'assenza di colpa o prudenza) ed il rapporto tra la condotta e il reato, non essendo consentito al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze del caso, così da bilanciare il legittimo scopo della misura ablativa con i diritti degli interessati da essa colpiti.

L'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, per il fatto di non ammettere sanzioni diverse dalla confisca degli immobili e dei terreni oggetto di lottizzazione abusiva, si rivelerebbe inutilmente vessatorio, laddove non contempla la possibilità di una graduazione della sua efficacia, come quella che si avrebbe mediante la prescrizione di un adeguamento sostanziale delle opere agli strumenti urbanistici, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per rendere le opere conformi alle disposizioni tecniche in materia antisismica. Non ritenendo, pertanto, possibile un'interpretazione della norma censurata convenzionalmente orientata, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 si ponga in contrasto con tale parametro convenzionale nell'interpretazione che di esso ha dato la più volte richiamata sentenza G.I.E.M. srl e altri contro Italia, che rappresenta un «dato fermo e vincolante» per l'ordinamento interno, non superabile in via interpretativa in ragione del dato letterale della norma censurata, e che rende, pertanto, non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale osserva che, nel sistema degli illeciti urbanistici, il reato di lottizzazione abusiva è connotato da un grado di offensività particolarmente elevato, in

quanto attenta alla stessa funzione programmatoria urbanistica e perché è idonea a dar luogo a un'alterazione strutturale (e in taluni casi irreversibile) delle caratteristiche morfologiche e funzionali del territorio,

Il complesso sistema sanzionatorio previsto per tale fattispecie prevede un intervento del giudice penale in via tendenzialmente suppletiva rispetto all'autorità amministrativa, mediante l'adozione della misura ablatoria, solo laddove a tale esito non si sia giunti per effetto della previa adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti previsti dall'art. 30, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 380 del 2001 e delle altre, eventuali, determinazioni di tale autorità.

Tale specifico concorso di strumenti (amministrativi e giudiziale) volti al ripristino dell'interesse pubblico leso dall'abusivo intervento lottizzatorio denota peraltro l'impossibilità di applicare a quest'ultimo forme di sanatoria riconosciute dalla legislazione urbanistica, come quella contenuta nell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, riferita a differenti interventi abusivi e vincolata al requisito della "doppia conformità" (C. Cost. sentenza n. 148 del 1994, in cui si è chiarito come il diverso regime tra le due fattispecie «si fonda su peculiarità di fatto in ordine alle situazioni apprezzate dal legislatore che, lungi dall'essere determinate dalle norme denunciate, attengono all'entità degli interessi urbanistici compromessi nei due casi»).

Di qui la impossibilità di disporre un adeguamento parziale in luogo della confisca di cui alla disposizione censurata, volto ad introdurre un nuovo strumento del tutto eccentrico rispetto al sistema degli illeciti urbanistici.

Un simile intervento additivo comporterebbe l'immissione nell'ordinamento di una «novità di sistema» (C. Cost., sentenze n. 103 del 2021, n. 250 del 2018 e n. 250 del 2012; ordinanza n. 266 del 2014), che richiede soluzioni normative che mai potrebbero essere apprestate nel giudizio di legittimità costituzionale.

Roma, 19 ottobre 2021

Redattore: Andrea Nocera

Il Vice direttore
Gastone Andreatza

il Direttore
Maria Acierno